

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Art. 1 Riferimenti normativi

Il presente regolamento disciplina il tirocinio del Corso di Studio di Scienze della Formazione Primaria (DM 249 del 10/2010).

Art. 2 Definizione generale di tirocinio

Il tirocinio si configura come un'esperienza professionale assistita e come luogo di integrazione tra la formazione teorica e la concreta pratica professionale. È costituito da un insieme di esperienze formative opportunamente programmate (osservazione, studio, ricerca, progettazione, graduale assunzione di responsabilità, analisi, riflessione e verifica) attraverso le quali lo studente prende diretto contatto con la realtà scolastica e, con la supervisione del tutor coordinatore, riflette sull'azione.

Art. 3 Finalità del tirocinio

La valenza formativa del tirocinio consiste nell'approccio operativo guidato ai problemi dell'insegnamento e dell'apprendimento, al fine di assicurare un'iniziale conoscenza e comprensione dell'ambiente di lavoro e delle sue regole e di qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali (DM 249/2010, art. 2).

Art. 4 Commissione Tirocini (CT)

La Commissione è nominata dal Consiglio del Corso di Studio (CCS) ed è composta da:

1. docenti afferenti al Corso di Studio e indicati dal CCS tra i quali sarà nominato il Presidente;
2. i tutor organizzatori e un tutor coordinatore.

Durante le votazioni, in caso di esito pari, il voto del Presidente vale doppio. Alla Commissione sono affidati in particolare i seguenti compiti:

1. elaborare il Progetto Generale e il Progetto Annuale di Tirocinio nel rispetto del Regolamento Didattico del Corso di Studio e delle linee di indirizzo suggerite dal CCS;
2. esaminare, valutare, deliberare in merito ad attivazione delle attività di tirocinio e ad eventuali richieste di riconoscimento;
3. prendere in carico la gestione di problematiche particolari e di casi a rischio (DM 249/2010, art.11 c.7);
4. organizzare e coordinare l'attività dei tutor;
5. collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale Liguria (USR) per le procedure di accreditamento delle istituzioni scolastiche come sedi di tirocinio.

Art. 5 Docenti tutor

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio il Corso di Studio si avvale di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche, distinto nelle figure dei:

- tutor organizzatori
- tutor coordinatori
- tutor scolastici accoglienti.

Il tutor organizzatore, docente in posizione di esonero a tempo totale, svolge i seguenti compiti:

- organizza e gestisce i rapporti tra l'Università e le istituzioni scolastiche;
- gestisce le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'USR, al rapporto con gli studenti alle attività di tirocinio in generale;

- coordina la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
- assegna ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio;
- organizza per le scuole sedi di tirocinio momenti di confronto e di riflessione su tematiche relative alla formazione dei docenti;
- partecipa alla gestione dei casi a rischio e al processo di valutazione del tirocinio;
- coordina le riunioni periodiche con i tutor in semi-esonero all'Università.

Il tutor coordinatore, docente in posizione di esonero a tempo parziale, svolge i seguenti compiti:

- orienta e gestisce i rapporti con i tutor dei tirocinanti assegnando gli studenti alle diverse scuole e classi/sezioni, mantiene i rapporti con i Dirigenti e i tutor scolastici per pianificare l'inserimento degli studenti, partecipa alla gestione dei casi a rischio ed effettua la valutazione del tirocinio;
- cura la formazione dei gruppi di studenti di cui è referente attraverso attività di riflessione, monitora e valuta il processo di apprendimento;
- propone iniziative di formazione in collaborazione sia con i docenti universitari e i tutor organizzatori sia con le istituzioni scolastiche sede di tirocinio;
- segue lo studente nella ricostruzione dell'esperienza di tirocinio in vista della documentazione annuale e della relazione finale;
- partecipa alle riunioni periodiche coordinate dai tutor organizzatori.

Il tutor scolastico accogliente, docente di ruolo in servizio presso le scuole primarie o dell'infanzia accreditate dall'USR, svolge i seguenti compiti:

- accoglie e assiste i tirocinanti in accordo con i tutor organizzatori e coordinatori;
- orienta lo studente rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività pratiche;
- partecipa alla gestione dei casi a rischio e al processo di valutazione del tirocinio secondo le indicazioni della CT.

Art. 6 Procedure per l'attivazione del tirocinio

I tirocini si svolgono, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.15, nelle sedi scolastiche accreditate dall'USR e vengono attivati dopo che ogni Istituto ha stipulato la rispettiva convenzione con l'Università.

Gli studenti che, per documentate esigenze, chiedano di effettuare il tirocinio al di fuori delle istituzioni scolastiche accreditate dall'USR Liguria, possono eccezionalmente essere autorizzati a svolgere il tirocinio negli istituti accreditati da altri USR, a seguito di accordi fra Università e USR pertinente.

Per ogni tirocinio attivato deve essere compilato il Progetto Formativo annuale che deve contenere:

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- nominativi dei docenti tutor coinvolti;
- estremi identificativi delle assicurazioni;
- durata del tirocinio;
- dati dell'istituzione scolastica accogliente.

I Progetti Formativi stipulati nell'ambito della regione Liguria devono essere inseriti, di norma, in piattaforma (<https://moodle.istruzioneeliguria.it/login/index.php>) entro la fine del mese di ottobre di ciascun anno; i Progetti Formativi stipulati fuori regione devono essere consegnati all'Ufficio tirocini formazione primaria.

Art. 7 Copertura assicurativa

Gli studenti possono svolgere le attività di tirocinio diretto nelle istituzioni scolastiche accreditate solo nei periodi coperti dalla polizza assicurativa così come indicato nel Progetto Formativo annuale. Gli studenti possono partecipare, previa compilazione di un apposito modulo a firma del richiedente e del tutor coordinatore autorizzante, ad attività che si svolgano al di fuori della scuola sede di tirocinio, purché comprese nella programmazione e coerenti con il Progetto Annuale di Tirocinio. La raccolta delle richieste è curata dall'Ufficio tirocini formazione primaria.

Art. 8 Attività di tirocinio

Le attività di tirocinio, per complessive 600 ore, pari a 24 CFU, hanno inizio al secondo anno del Corso di Studio e sono ripartite in quattro annualità propedeutiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La distribuzione oraria delle 600 ore di tirocinio prevede la seguente scansione:

T1	2° anno di corso	5 CFU	125 ore	Tirocinio diretto (75h): 50% in scuola dell'infanzia, 50% in scuola primaria
T2	3° anno “ “	6 CFU	150 ore	Tirocinio diretto (85h): a scelta dello studente, in scuola dell'infanzia o primaria
T3	4° anno “ “	6 CFU	150 ore	Tirocinio diretto (85h): in scuola primaria se nell'anno precedente si è svolto il tirocinio in scuola dell'infanzia, viceversa in scuola dell'infanzia se nell'anno precedente si è svolto il tirocinio in scuola primaria
T4	5° anno “ “	7 CFU	175 ore	Tirocinio diretto (95h): a scelta dello studente, in scuola dell'infanzia o primaria

Le attività di tirocinio si articolano in:

- tirocinio diretto ovvero esperienza pratica svolta in sezione/classe/scuola affiancati da tutor scolastici accoglienti;
- tirocinio indiretto ovvero partecipazione ad attività di riflessione, seminari (di norma in presenza) svolte in gruppo e proposte dai tutor organizzatori e dai tutor coordinatori.

Le modalità di tirocinio sono disciplinate dal CCS che:

- indica le linee di indirizzo del tirocinio, sulla cui base la Commissione Tirocini elabora il Progetto Generale di Tirocinio in collaborazione con i tutor organizzatori e coordinatori;
- approva il Progetto Generale di Tirocinio e sue eventuali revisioni;
- approva il Progetto Annuale di Tirocinio e sue eventuali revisioni, tenuto conto delle nuove iscrizioni e dei tutor organizzatori e coordinatori a disposizione.

È prevista la possibilità di far autorizzare il tirocinio:

- a. in una sede scolastica presso cui opera un convivente, parente o affine del tirocinante fino al 4° grado dello studente tirocinante, mediante dichiarazione del Dirigente Scolastico dalla quale risulti che il tirocinio si svolge in una sede/plesso diversa da quella di servizio del convivente, parente o affine.
- b. in una sede scolastica presso cui lo studente opera come insegnante (a tempo determinato o indeterminato), mediante dichiarazione del Dirigente

Scolastico dalla quale si evinca che il tirocinio diretto avviene al di fuori dell'orario di servizio dell'insegnante. In entrambi i casi le dichiarazioni dovranno essere allegate al Progetto di tirocinio.

Art. 9 Tirocinio di ricerca

Si prevede la possibilità di attivare tirocini di ricerca.

Le proposte per il tirocinio di ricerca vanno presentate dal docente interessato alla CT - mediante apposito modulo scaricabile dal sito di Dipartimento - che le valuterà in base ai criteri stabiliti dalla stessa Commissione. Non si esclude che il tirocinio di ricerca possa riferirsi a un tema della tesi di laurea.

Le proposte di tirocinio di ricerca dovranno avere una chiara attinenza con il mondo della scuola e prevedere fasi di attività a scuola con alunni e/o insegnanti o attività in Dipartimento con studenti del corso di Scienze della Formazione Primaria. La proposta dovrà specificare in che modo lo studente è coinvolto nello svolgimento della ricerca e, seguendo le indicazioni dell'apposito modulo predisposto, prevedere:

1) inquadramento teorico

2) disegno della ricerca:

- obiettivi e finalità
- metodologia
- strumenti di ricerca
- fasi della ricerca e contesto

3) analisi / discussione dei dati

All'interno del percorso quadriennale di tirocinio potranno essere riconosciute, ai fini del tirocinio di ricerca, al massimo 25 ore di diretto. Gli studenti possono partecipare a un tirocinio di ricerca solo se tale tirocinio è svolto nell'ordine di scuola (infanzia/primaria) in cui, per l'anno in oggetto, deve essere svolto il tirocinio diretto (cfr. articolo 8).

Le ore di tirocinio di ricerca possono essere riconosciute unicamente nell'anno accademico in cui si svolge tale tirocinio.

Nel caso in cui il tirocinio di ricerca si aggiunga ad altri riconoscimenti, in ogni caso dovranno essere garantite almeno 25 ore di tirocinio diretto.

Art. 10 Modalità di svolgimento del tirocinio

Le attività di tirocinio sono annuali e di norma si svolgono in un giorno predefinito della settimana o in periodi intensivi stabiliti dal CCS. Ogni annualità è propedeutica alla successiva, non è consentito iniziare una annualità di tirocinio se non si è conclusa quella precedente e non è possibile quindi iscriversi contemporaneamente a due annualità di tirocinio nello stesso anno accademico, fatti salvi i casi di congelamento per maternità e/o per gravi motivi di salute.

La stessa modalità è prevista per gli studenti provenienti dalla L19 ammessi al terzo anno in seguito a riconoscimento di carriera pregressa e, in quest'ultimo caso, limitatamente al primo anno di iscrizione e frequenza.

Per poter svolgere il tirocinio è necessario che lo studente lo inserisca nel proprio piano di studi annuale. Tale procedura costituisce un atto d'impegno a svolgere il tirocinio nei tempi e nelle forme previste.

La scelta fra le sedi scolastiche accreditate dall'USR, nelle quali effettuare il tirocinio diretto, è affidata, in qualità di tutor di zona, ai tutor organizzatori e ai tutor coordinatori. Agli stessi tutor coordinatori è affidata la responsabilità di modificare la sede del tirocinio diretto di uno studente se ritenuta non adeguata o non coerente con lo svolgimento del tirocinio, previo accordo con i tutor organizzatori.

È previsto, ove possibile, che lo studente venga seguito dallo stesso tutor coordinatore per non più di un biennio e svolga esperienza di tirocinio in almeno tre sedi scolastiche differenti.

Assegnazione della sede:

1. Nella scelta vanno indicate solamente sedi accreditate (consultare il sito dell'USR di competenza territoriale);
2. Non si può richiedere lo stesso IC accogliente in cui è stato svolto il tirocinio negli anni precedenti; fa eccezione il T4 con tesi correlata al tirocinio (tesi con titolo depositato) che può scegliere un IC in cui ha già svolto il tirocinio negli anni precedenti.
3. È possibile indicare lo stesso IC accreditato in cui, eventualmente, si andrà a stipulare un contratto di supplenza, a condizione che non sia richiesta, per lo svolgimento del tirocinio, la stessa classe e/o lo stesso plesso in cui si presta servizio, e nel rispetto del punto 2.
4. In caso di contratto di supplenza stipulato successivamente all'assegnazione della sede del tirocinio, laddove non ricorrano le condizioni del punto 3., va data immediata comunicazione alla/al propria/o tutor di zona che provvederà a individuare una sede sostitutiva.

Precedenze

Nell'assegnazione si darà la precedenza assoluta agli studenti del T4 con tesi correlata al tirocinio (tesi con titolo già depositato). Nel caso in cui più studenti concorrano per la stessa sede, le assegnazioni per le diverse annualità avverranno secondo il seguente ordine: T4, T3, T2, T1.

Si precisa, infine, che le preferenze espresse sono indicative, non vincolanti per l'assegnazione e che l'accoglimento di tutte le richieste è subordinato alla presenza di un tutor scolastico disponibile nella sede indicata.

Art. 11 Obblighi del tirocinante

Le attività di tirocinio sono disciplinate dal Regolamento Didattico del Corso di Studi, dal presente Regolamento e organizzate attraverso le linee guida del tirocinio e il progetto formativo.

Lo studente è obbligato a:

- Inserire il tirocinio nel proprio piano di studi annuale;
- effettuare 600 ore di attività di tirocinio ripartite in 4 annualità, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e in accordo con il DM 249/2010, fatti salvi eventuali riconoscimenti;
- frequentare le attività di tirocinio nei tempi e nelle forme previste;
- svolgere il tirocinio in coerenza con le disposizioni e i regolamenti generali delle istituzioni scolastiche, fermo restando l'obbligo di agire sempre nel rispetto del codice deontologico della professione docente;
- iniziare il tirocinio diretto solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del tutor coordinatore;
- svolgere il tirocinio diretto contestualmente all'indiretto. Il mancato rispetto di questa regola comporta la non validità del tirocinio (diretto e indiretto) eventualmente svolto;
- documentare al proprio tutor coordinatore le ore svolte;
- documentare annualmente il percorso di tirocinio svolto secondo le forme e le modalità indicate dalla CT e dal tutor coordinatore;
- esprimere annualmente una valutazione formativa del percorso di tirocinio utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal corso di studio;
- redigere la relazione finale da discutere in sede di esame di laurea.

Art. 12 Variazione del tirocinio

La sostituzione della sede di tirocinio o dei docenti tutor può essere autorizzata dalla CT dietro presentazione di specifica domanda motivata.

L'interruzione di tirocinio, per grave malattia, per maternità, per ragioni personali, deve essere comunicata ai tutor organizzatori. In caso di maternità l'interruzione di tirocinio, a tutela della madre e del nascituro, è regolamentata dalla normativa vigente.

In tutti i casi il recupero delle assenze deve essere concordato con il tutor coordinatore in accordo con il tutor organizzatore.

È consentito assentarsi al massimo a due incontri di indiretto all'anno che andranno comunque recuperati prioritariamente frequentando lo stesso incontro di indiretto prioritariamente anticipando o successivamente, nell'altro gruppo seguito dal proprio tutor coordinatore, secondariamente in un

altro gruppo con altro tutor coordinatore dello stesso anno, oppure frequentando altre iniziative concordate con il tutor coordinatore di anno (4 ore di percorso formativo inerente il focus d'anno oppure 4 ore di tirocinio diretto). È possibile recuperare un terzo incontro di tirocinio indiretto nel caso coincida con un esame prioritariamente frequentando lo stesso incontro di tirocinio indiretto nell'altra data in calendario.

Le assenze brevi per motivi di salute andranno recuperate secondo le modalità appena descritte. In caso di assenze prolungate per motivi di salute (da due mesi in poi), e in caso di gravidanza (nei periodi precedenti e seguenti il parto, fino a sei mesi di vita del nascituro) su richiesta scritta dell'interessata, potrà essere autorizzata la partecipazione agli incontri di tirocinio indiretto online. Casi particolari verranno discussi nelle riunioni di coordinamento dei tutor e in CT. È possibile partecipare a corsi di formazione riconosciuti dal MIUR/USR, previo accordo con il tutor coordinatore di anno, per un massimo di 10 ore che saranno decurtate dal monte ore del diretto, fermo restando il vincolo di svolgere 25 ore di diretto di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Art. 13 Riconoscimenti

Ai sensi del DPR 471 del 31/07/1996, gli studenti assunti a tempo indeterminato come docenti nelle scuole dell'infanzia e primarie del Sistema Nazionale di Istruzione e gli assunti a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica, sono esonerati dalle attività di tirocinio diretto previa richiesta annuale alla CT. Ai fini del riconoscimento di cui sopra, sono richieste 25 ore di tirocinio indiretto da svolgersi in un'unica annualità con relativa documentazione. Tali studenti sono tenuti a presentare la relazione finale ai tutor organizzatori (DM 249/2010 art. 6 c. 5).

Gli studenti con incarichi di insegnamento a tempo determinato possono presentare domanda di riconoscimento alla CT che deciderà eventuali riduzioni del monte ore del tirocinio previsto per l'anno in corso, secondo la relativa tabella dei riconoscimenti disponibile sul sito. La domanda va presentata compilando l'apposito modulo congiuntamente a idonea documentazione a supporto (*copia integrale del contratto di lavoro*).

Resta obbligatorio, comunque, lo svolgimento minimo di 25 ore di diretto.

Gli studenti provenienti da altri Atenei già iscritti alla laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria possono richiedere alla CT il riconoscimento delle ore di tirocinio eventualmente svolte.

Gli studenti provenienti dalla L 19, che siano stati iscritti al 3° anno ai sensi del Decreto DM 378/2018, concorderanno una personalizzazione del percorso di tirocinio con la CT per il necessario riallineamento e potranno svolgere, limitatamente al primo anno (3° di corso) sia il T1 sia il T2 nello stesso anno accademico.

Gli studenti lavoratori (non compresi tra quelli indicati all'inizio del presente articolo) e gli studenti provenienti da altri Corsi di Studio sono tenuti a svolgere le 600 ore di attività di tirocinio previste dal DM 249/2010.

Art.14 Attività di Tirocinio all'interno di un programma Erasmus

Studenti universitari in uscita

Il Corso di Studio incoraggia l'esperienza degli studenti all'estero ritenendola un'importante occasione di formazione e di apprendimento. In essa sono comprese le attività di tirocinio che possono essere previste in un accordo (Learning Agreement) precedente all'effettuazione del tirocinio oppure riconosciute a posteriori dalla CT. In ogni caso l'ammontare dei crediti inseriti nel L.A. dovrà tener conto dei 2 CFU da svolgere in Italia fra tirocinio diretto e indiretto. Se le attività sono previste nel Learning Agreement i CFU conseguiti all'estero e certificati sono inseriti nella carriera dello studente con la denominazione della relativa attività formativa in lingua originale. I restanti CFU previsti dall'offerta formativa risulteranno inseriti nel piano di studi come "obbligo" e lo studente sarà tenuto a svolgere le ore rimanenti in Italia del tirocinio seguendo le normali procedure. Nel caso in cui il tirocinio non fosse previsto nel Learning Agreement lo studente può chiedere una autorizzazione preventiva alla CT per svolgere il tirocinio all'estero ed ottenere dalla stessa il riconoscimento delle ore svolte e opportunamente certificate.

Allo studente che ha svolto il tirocinio durante l'esperienza Erasmus saranno riconosciute, senza alcun recupero, le ore di tirocinio indiretto svolte dal gruppo di riferimento durante la sua assenza, dovrà invece svolgere 2 CFU fra tirocinio diretto e indiretto con un minimo di 25 ore di diretto.

Al termine dell'esperienza all'estero si richiede una relazione in forma scritta e/o multimediale che documenti l'esperienza di tirocinio all'estero e che sarà parte integrante del quaderno operativo annuale.

Studenti universitari in entrata

Lo studente proveniente da Università straniere e interessato a svolgere attività di tirocinio diretto presso una scuola italiana è tenuto a: prendere prioritariamente contatto con l'ufficio Erasmus e con il referente Erasmus del Corso di Studio e solo in seconda istanza col tutor organizzatore per concordare il proprio progetto di tirocinio, consegnare la rendicontazione delle ore svolte e la documentazione delle attività per ottenere la certificazione e il riconoscimento dei CFU. Di norma i CFU di tirocinio non potranno superare quelli previsti per il corrispondente anno di corso di studio.

Art. 15 Gestione dei casi a rischio (D.M. 249/2010, art. 11, c. 7)

Per l'individuazione e la gestione di casi problematici, per difficoltà nella progettazione e nell'attuazione degli interventi educativi e didattici e per comportamenti e/o condotta non appropriati al codice etico e deontologico della professione docente da parte di un tirocinante, verrà adottata la seguente procedura:

1. il tutor coordinatore segnala il caso alla CT allegando la seguente documentazione:
 - progetti e materiali elaborati dallo studente;
 - resoconti e schede di valutazione del tutor coordinatore e dei tutor del tirocinante,
2. la CT esamina la documentazione e, a seconda dei casi, può prevedere:
 - incontri di ri-orientamento tenuti dalla Commissione Orientamento e Tutoraggio del DISFOR inerenti la discussione del progetto formativo e delle problematiche eventualmente incontrate nel percorso di tirocinio;
 - periodo di affiancamento e supervisione diretta da parte del tutor coordinatore
 - segnalazione diretta agli organi competenti.
3. nel caso in cui lo studente intenda proseguire il suo percorso formativo all'interno del Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria, verrà affidato per la prosecuzione del tirocinio o recupero delle ore, come procedura di garanzia, a un altro tutor coordinatore per la pianificazione del tirocinio diretto e indiretto;
4. se le difficoltà già segnalate perdurano anche sotto la guida di un altro tutor, la CT presenta il caso al CCS che approverà le opportune delibere.

Art. 16 Valutazione

Il tirocinio è parte integrante del percorso di formazione degli studenti di Scienze della Formazione Primaria e la sua valutazione verifica le competenze professionali acquisite.

Saranno oggetto di valutazione:

- l'attività di tirocinio e il quaderno operativo annuali;
- la relazione finale.

La media delle valutazioni annuali e della relazione finale, espressa in trentesimi e arrotondata, viene convertita in un punteggio che integra quello della tesi di laurea, come da Manifesto degli Studi.

In presenza di una valutazione annuale inferiore a 18/30 il tirocinio svolto non verrà considerato valido e dovrà essere ripetuto.

Art. 17 Certificazione del tirocinio

L'attribuzione dei CFU da parte dello Sportello dello Studente è subordinata allo svolgimento di tutte le ore e attività previste per ciascun anno accademico.

A conclusione del tirocinio previsto per ogni anno di corso lo studente dovrà presentare al tutor coordinatore sia il foglio firme di tirocinio attestante le ore svolte timbrato dal Dirigente scolastico, sia la tabella riassuntiva delle attività di tirocinio quadriennale. Il tutor coordinatore provvederà a

certificare il raggiungimento del monte ore totale che dovrà essere controfirmato dal tutor organizzatore. La certificazione annuale e la tabella riassuntiva delle attività di tirocinio quadriennale, debitamente firmate e timbrate, dovranno essere conservate a cura dello studente e consegnate allo sportello studenti per la registrazione e attribuzione dei relativi CFU. Per gli studenti dell'ultimo anno di tirocinio la certificazione annuale sarà completata solamente dopo la valutazione della Relazione Finale da parte dei tutor.

Art. 18 Relazione Finale e conseguimento del titolo

Il conseguimento del titolo finale è l'esito di una valutazione complessiva della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono unitariamente, come prevede il DM 249/2010, esame avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo, la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor (DM 249/2010) e da un rappresentante designato dall'USR.

La relazione finale, consegnata con la stessa tempistica della tesi, sarà oggetto di discussione in occasione della seduta di laurea.